

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1347-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11^a Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale) nella seduta del 27 ottobre 1988 - degli
articoli 5 e 6 (comma 4)

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 1347

*«Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili,
ai ciechi civili ed ai sordomuti»*

presentato dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

e col Ministro per gli Affari Sociali

(JERVOLINO RUSSO)

(V. Stampato Camera n. 3063)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei
deputati nella seduta del 6 ottobre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 ottobre 1988*

Norme in tema di accertamento della capacità lavorativa
residua degli invalidi civili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elevazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa)

1. Ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere accertata nei confronti degli invalidi civili una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, provvede ad emanare norme dirette all'attuazione dell'articolo 1.